




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 2520

**Fornitura dei servizi della rete internet, tutela della concorrenza
e della libertà di accesso degli utenti**

(Nuovo testo)

N. 80 – 20 gennaio 2016



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 2520

Fornitura dei servizi della rete internet, tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti

(Nuovo testo)

N. 80 – 20 gennaio 2016

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

Estremi del provvedimento

A.C. 2520

Titolo breve: Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete *internet* per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti

Iniziativa: parlamentare

in prima lettura alla Camera

Commissione di merito: IX Commissione

Relatore per la Commissione di merito: Coppola

Gruppo: PD

Relazione tecnica: assente

Parere richiesto

Destinatario: alla IX Commissione in sede referente

Oggetto: nuovo testo

INDICE

ARTICOLI DA 1 A 4-TER.....	- 3 -
TUTELA DELLA CONCORRENZA E DELLA LIBERTÀ DI ACCESSO NEI SERVIZI DELLA RETE INTERNET	- 3 -

PREMESSA

La proposta di legge in esame reca disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti.

Il provvedimento, di iniziativa parlamentare¹, non è corredato di relazione tecnica.

È oggetto della presente Nota il nuovo testo elaborato dalla Commissione di merito (IX Commissione trasporti, poste e telecomunicazioni)².

Si esaminano di seguito le norme che presentano profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLI da 1 a 4-ter

Tutela della concorrenza e della libertà di accesso nei servizi della rete internet

Le norme definiscono come fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica – ai fini del provvedimento in esame - i soggetti appositamente autorizzati ai sensi dell'articolo 25 del D. Lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) nel territorio italiano, che consentono all'utenza domestica l'accesso a servizi della rete internet e a fornitori di accesso alla medesima rete (articolo 1).

In base al richiamato articolo 25, l'attività di fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica è libera, fatte salve specifiche eccezioni indicate dal testo³. Tale attività è assoggettata ad un'autorizzazione generale, che consegue alla presentazione di una dichiarazione dell'impresa interessata al Ministero dello sviluppo economico. Quest'ultimo conserva e aggiorna un elenco dei fornitori. La dichiarazione costituisce segnalazione certificata di inizio attività: l'impresa è abilitata ad iniziare la propria attività a decorrere dall'avvenuta presentazione della dichiarazione; il Ministero verifica d'ufficio la sussistenza dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, il divieto di prosecuzione dell'attività. Le autorizzazioni generali hanno durata non superiore a venti anni e sono rinnovabili.

Nell'offerta commerciale al pubblico e nella documentazione contrattuale ed informativa dei fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica, non può essere qualificato come “accesso ad internet” un servizio che limiti l'accesso dell'utente a una porzione e/o sottoinsieme di servizi usufruiti attraverso la rete internet. Quest'ultimo servizio viene invece definito come “servizio non internet” (articolo 2).

¹ C. 2520 - Quintarelli ed altri.

² V. Commissione trasporti, poste e telecomunicazioni: sedute in sede referente del 4 e del 24 novembre 2015.

³ Limitazioni introdotte da disposizioni legislative o amministrative per i cittadini o le imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea; esigenze di sicurezza dello Stato e della sanità pubblica.

Ai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica non è consentito ostacolare o rallentare l'accesso ad applicazioni e servizi internet, fatti salvi determinati casi indicati dal testo. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce appositi standard minimi di qualità dei servizi, aggiornati con cadenza almeno annuale, che devono essere rispettati e adeguatamente pubblicizzati dai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica (articolo 3).

Gli utenti hanno il diritto di reperire *on line* in formato idoneo alla piattaforma tecnologica desiderata e di utilizzare a condizioni eque e non discriminatorie *software*, proprietario od *open source*, contenuti e servizi legali di propria scelta. Hanno inoltre il diritto di disinstallare *software* e di rimuovere contenuti dai propri dispositivi. Tali diritti non possono essere limitati o vincolati all'acquisto o all'utilizzo di alcuni *software*, contenuti o servizi da parte dei gestori delle piattaforme mediante strumenti contrattuali, tecnologici, economici o di utilizzo dei programmi e dei servizi (articolo 4).

I fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica pubblicano nella sezione relativa alla trasparenza dei prezzi del proprio sito internet le offerte rientranti nell'ambito di applicazione del provvedimento in esame, specificando quali garantiscano l'accesso alla rete internet. Le medesime informazioni sono inviate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo modalità che l'Autorità stessa provvede a disciplinare (articolo 4-*bis*).

L'omessa, incompleta o ingannevole informativa sull'offerta commerciale di cui all'articolo 2 del provvedimento in esame rende il gestore di piattaforma responsabile di pratica commerciale ingannevole⁴, sanzionabile dall'autorità competente (Ministero dello sviluppo economico) d'ufficio o su segnalazione degli utenti (articolo 4-*ter*, comma 1).

Le prestazioni di servizi di accesso a internet sul territorio italiano in violazione dell'articolo 3 del provvedimento in esame sono valutate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che vigila sull'osservanza delle citate disposizioni e, in caso di violazioni accertate da parte di fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica, irroga le sanzioni di cui all'articolo 98, comma 11, del Codice delle comunicazioni elettroniche (articolo 4-*ter*, comma 2).

Il comma 11 prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 120.000 ad euro 2.500.000 ovvero, nel caso di imprese aventi significativo potere di mercato, la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato dell'ultimo esercizio concluso.

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è competente a valutare ed a sanzionare, ai sensi delle disposizioni del Codice del consumo relative alle pratiche commerciali scorrette o ingannevoli, le violazioni dell'articolo 4 del provvedimento in esame (articolo 4-*ter*, comma 3).

⁴ Il testo fa riferimento alla condotta di cui all'articolo 22, comma 2, del D. Lgs. 206/2005 (Codice del consumo).

Il testo fa riferimento agli articoli da 21 a 27 del Codice del consumo. Tali norme prevedono fra l'altro che, in presenza di pratiche commerciali scorrette o ingannevoli, l'Autorità garante della concorrenza possa accertare le irregolarità - anche avvalendosi della Guardia di finanza - e possa irrogare sanzioni quali la sospensione delle pratiche commerciali scorrette, la sospensione dell'attività d'impresa ovvero ammende fino a 5 milioni di euro, tenuto conto della gravità e della durata delle violazioni.

Al riguardo, non si rilevano effetti finanziari di carattere diretto in relazione alle norme che disciplinano i profili, sopra illustrati, concernenti l'offerta e la domanda di mercato nei settori delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica. Quanto ad eventuali implicazioni di carattere indiretto, esse non appaiono prefigurabili sulla base delle mere definizioni e previsioni di carattere generale contenute nel testo. In proposito appare comunque utile acquisire l'avviso del Governo.

Riguardo alle funzioni amministrative previste dal testo (compiti di regolazione, di controllo, di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni), andrebbe acquisito un chiarimento del Governo al fine di verificare se le autorità competenti (Ministero dello sviluppo economico, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Autorità garante della concorrenza) dispongano, a normativa vigente, delle risorse necessarie per fare fronte agli adempimenti richiesti.